

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

Delibera numero 46 /2013

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 4 giugno 2013

OGGETTO

Definizione della controversia

Katrelì/Wind Telecomunicazioni S.p.A.

COMITATO

1. Paolo FRANZIA – Presidente
2. Giancarlo SERAFINI – Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
X	

Segretario verbalizzante: Edoardo Boschin.

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia", sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e il relativo Allegato A (di seguito, per brevità, "Il Regolamento");

VISTA la delibera dell'Agcom n. 73/11/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA la delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS recante "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche";

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. VC/5451/12, con la quale il signor Katreli ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. FVG per la definizione della controversia in essere con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, per brevità, "Wind");

VISTA la nota prot. n. VC/8572/12, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota prot. n. VC/855/13, con le quali le parti sono state invitate all'udienza di discussione della controversia fissata per il giorno 21 febbraio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza di definizione della controversia il ricorrente, sig. Katreli, ha rinnovato le richieste avanzate con l'istanza di conciliazione chiedendo, in sostanza, all'operatore di produrre il dettaglio del traffico da marzo del 2011 in poi relativo all'utenza 328

Con memoria del 21 dicembre 2012 si costituiva l'operatore convenuto contestando quanto lamentato dal ricorrente e deducendo che:

La domanda del ricorrente non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Come noto, i dati di traffico telefonico e telematico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti).

Alla luce di ciò, la materia è disciplinata dall'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

La norma vieta la conservazione generalizzata dei dati relativi al traffico, che vanno dunque cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica.

Il trattamento dei dati personali è tuttavia ammesso in due casi e, ai fini che qui rileva, nel caso previsto dall'art. 123, comma 2, del Codice, a mente del quale *"il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato (a) è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi"*.

Il successivo art. 124 del Codice prevede che *"l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione"* e che *"nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione"*.

Ora, nel caso di specie, stando alla documentazione dedotta in atti, trovano puntuale conferma le motivazioni addotte dall'operatore a giustificazione e sostegno dei dinieghi di rilascio dei dati del traffico in chiaro relativo all'utenza in oggetto.

Alla luce della documentazione in atti, risulta che infatti il ricorrente ha chiesto i dati in chiaro omettendo la motivazione (obbligatoria per le richieste di dettaglio in chiaro ex art. 124, comma 4, del d.lgs. 196/03), per non conformità del periodo e per mancata indicazione della modalità di invio del dettaglio criptato/in chiaro: via Fax (indicazione del numero), via E-mail (indirizzo di posta che può essere diverso da quello registrato in area clienti) e via Posta (indicazione precisa dell'indirizzo di spedizione).

Conclusivamente, collocandosi la vicenda in oggetto al di fuori degli specifici presupposti di cui all'articolo 123 del Codice essendo ampiamente decorsi i termini per la conservazione di dati per finalità di fatturazione e risultando comprovato che il ricorrente ha chiesto tali dati in chiaro violando le specifiche disposizioni all'uopo previste, le richieste del medesimo vanno rigettate, per le motivazioni suesposte.

VISTA la nota prot. VC/3903/13, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione formulata ex articolo 19 della delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Presidente

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza del ricorrente, sig. Katreli.

2. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

3. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG

Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - corecom@regione.fvg.it - corecom@certregione.fvg.it

4. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Edoardo BOSCHIN -

IL PRESIDENTE

- Paolo FRANCA -